



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Caterina Marotta	Presidente
Dario Conte	Consigliere
Gualtiero Michelini	Consigliere
Salvatore Casciaro	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

PUBBLICO
IMPIEGO –
MOBILITA’
VOLONTARIA

Ud.10/09/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 239/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████ ██████████;

-controricorrente-

nonché contro

ASL NAPOLI 2 NORD;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2401/2022
depositata il 21/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal
Consigliere Giovanni Maria Armone.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2401/2022, pubblicata il 21 giugno 2022, la Corte
d'appello di Napoli ha accolto l'appello della Asl Napoli 2 Nord avverso la
decisione di primo grado del Tribunale di Napoli e ha così respinto



l'originaria domanda con cui [REDACTED] aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla mobilità volontaria dalla Asl Napoli 2 alla Asl Napoli 3, previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto opposto dalla Asl Napoli 2 alla concessione del nulla osta al trasferimento. La Corte d'appello ha contestualmente rigettato l'appello incidentale [REDACTED]

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre [REDACTED] sulla base di sette motivi.

L'Asl Napoli 3 resiste con controricorso, mentre la Asl Napoli 2 è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 116, 416, 421, 437 c.p.c., 111 Cost., per avere la Corte territoriale dichiarato tardive le allegazioni successive alla data di presentazione del ricorso di primo grado, così omettendo di considerare la tempestività della documentazione depositata nell'ambito di un giudizio cautelare successivamente intrapreso dallo stesso [REDACTED] documentazione fatta confluire nel giudizio di merito su autorizzazione del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l'ammissibilità delle allegazioni successive al deposito del ricorso di primo grado, benché l'appellante si fosse limitata a chiedere l'estromissione delle sole allegazioni anteriori.

3. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto attinenti entrambi alla non ammissione di documenti tardivi, sono inammissibili.

3.1. In linea generale, deve convenirsi con il ricorrente sul fatto che nel rito del lavoro l'ammissione, da parte del giudice, di mezzi di prova



proposti oltre il maturare delle preclusioni - vuoi ai sensi dell'art. 420, quinto comma, c.p.c., perché formati successivamente o perché la parte fosse impossibilitata a proporli tempestivamente, vuoi ai sensi dell'art. 421 c.p.c., perché ritenuti indispensabili ai fini della decisione - fa sì che, in assenza di specifici motivi d'appello, che contestino tali modalità di acquisizione, i mezzi di prova assunti previa autorizzazione del giudice restano acquisiti al processo e formano il compendio probatorio sul quale tanto il giudice di primo grado quanto quello dell'eventuale appello devono basare la propria decisione (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).

In astratto, dunque, viene meno ai doveri posti dall'art. 115 c.p.c. il giudice d'appello, il quale si rifiuti di utilizzare i documenti che una delle parti abbia prodotto oltre il termine previsto dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e che siano stati tuttavia ammessi dal giudice di primo grado, per il solo fatto della loro produzione oltre i termini delle preclusioni iniziali.

3.2. Trattandosi tuttavia di un vizio che attiene alla violazione delle norme processuali e che dunque è riportabile all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., affinché esso possa portare alla nullità della sentenza impugnata è necessario che abbia anche i caratteri della decisività, deve cioè incidere con certezza o con elevato grado di probabilità sul contenuto della decisione, arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32574 del 14/12/2024, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019).

3.3. Ora, nella specie, il ricorrente non specifica in che senso la considerazione dei documenti prodotti in primo grado e non considerati dal giudice d'appello avrebbe condotto quest'ultimo a una diversa decisione.

Occorre infatti considerare che la sentenza impugnata - dopo aver affermato la insussistenza di un diritto del pubblico dipendente alla mobilità, la necessità del consenso di tutti e tre i soggetti della vicenda (il lavoratore e le due amministrazioni interessate dalla mobilità) e la



discrezionalità delle Amministrazioni nella manifestazione del loro assenso o dissenso al trasferimento, con il limite del rispetto dei canoni di buona fede e correttezza – ha valutato ragionevole la condotta della ASL Napoli 2 Nord, la quale aveva manifestato la propria opposizione al trasferimento sulla base della carenza di personale infermieristico presso l'ospedale di appartenenza [REDACTED] e della necessità di garantire i livelli minimi di assistenza di quel presidio.

Rispetto a tale valutazione, la documentazione che la Corte d'appello si è rifiutata di esaminare non appare decisiva, poiché si tratta di atti che, se non talvolta del tutto irrilevanti (vedi ad es. l'ordinanza cautelare di accoglimento del reclamo o l'adeguamento della ASL Napoli 2 Nord a tale provvedimento), non appaiono in grado di scalfire platealmente – e dunque di rendere decisivi i documenti non esaminati – la valutazione di sostanziale correttezza della condotta della ASL Napoli 2 Nord, compiuta dalla Corte d'appello napoletana.

In assenza di un più preciso collegamento tra i singoli documenti non esaminati e i passaggi della motivazione, che il ricorrente non ha operato, è da ritenere che l'esistenza di disposizioni interne che prevedevano la migrazione di personale verso il presidio di [REDACTED] l'esistenza di avvisi interni di mobilità o la manifestazione di disponibilità di alcuni lavoratori a trasferirsi in quel presidio siano elementi insufficienti a dimostrare che l'ufficio dove [REDACTED] lavorava non fosse comunque in sofferenza e che dunque il rifiuto opposto dalla Asl Napoli 2 Nord sia stato evidentemente pretestuoso.

L'assenza di decisività conduce all'inammissibilità dei motivi.

4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 416 c.p.c., 30 e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, 52 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, 19 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, per non



avere la Corte d'appello ritenuto che la mobilità volontaria è sottratta alla discrezionalità delle Amministrazioni interessate.

Sostiene il ricorrente che, tanto in forza dell'art. 19 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 quanto in virtù degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellati dal d.lgs. n. 75 del 2017, la mobilità volontaria del personale non è più assoggettata al nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, essendovi piuttosto il diritto del lavoratore al trasferimento.

Ne sarebbe dimostrazione il fatto che il nuovo comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità.

4.1. Il motivo, inammissibile rispetto alle dedotte violazioni degli artt. 115, 116, 416 c.p.c, in quanto non sviluppate nel corpo del motivo, è per il resto infondato.

4.2. All'epoca dell'avviso pubblicato dalla Asl Na 3 Sud il 18 marzo 2016, l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 richiedeva, per la mobilità volontaria all'interno delle Pubbliche amministrazioni, oltre alla manifestazione di volontà del lavoratore, l'assenso tanto dell'Amministrazione di appartenenza quanto di quella di destinazione.

Tale requisito induceva la giurisprudenza di questa Corte a ricondurre la mobilità volontaria all'istituto della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., in cui appunto la sostituzione di una parte del contratto richiede l'assenso dell'altra parte (v. per tutte Cass., Sez. L, n. 26265 del 28/09/2021, Sez. L, Ordinanza n. 86 del 07/01/2021).

Non ha modificato questo assetto il nuovo art. 6, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75 del 2017.

La norma in parola, infatti, lungi dal fondare un diritto dei lavoratori al trasferimento, impone soltanto alle Amministrazioni di razionalizzare la distribuzione delle risorse umane, attraverso un coordinamento della mobilità con le procedure di reclutamento, sì da evitare di procedere a



nuove assunzioni diseconomiche quando sia possibile coprire eventuali carenze di personale mediante procedure di trasferimento.

Se dunque può parlarsi di obbligo dell'Amministrazione di intraprendere le procedure di mobilità e ipotizzare, ricorrendone le condizioni, un diritto al risarcimento del danno in caso di mancato adempimento di tale obbligo, neanche il nuovo art. 6, comma 2, attribuisce di per sé al singolo lavoratore un diritto a essere trasferito indipendentemente dallo svolgimento delle procedure, né elimina il requisito dell'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

Per il periodo interessato dall'avviso cui ha partecipato [REDACTED] resta pertanto attuale la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le posizioni dei lavoratori rispetto alle procedure di mobilità hanno il rango di interesse legittimo al loro regolare svolgimento, senza attribuzione di un diritto soggettivo al trasferimento, salve le eventuali speciali e più favorevoli condizioni dettate dall'avviso o bando di mobilità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 19027 del 25/09/2015).

Ora, poiché nel caso di specie la procedura è stata avviata dalla ASL Na 3 Sud con un bando che richiedeva però il preventivo nulla osta dell'ufficio di provenienza (nel caso [REDACTED] la ASL Na 2 Nord) e tale nulla osta non è stato rilasciato, deve dirsi corretta la sentenza impugnata, la quale, in linea con quanto tuttora prevede l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha escluso la fondatezza della pretesa [REDACTED]

In senso contrario neppure vale l'ulteriore argomento utilizzato dal ricorrente, il quale addebita alla sentenza impugnata di aver emarginato la modifica apportata dal d.l. n. 80 del 2021 all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la quale il requisito dell'assenso dell'Amministrazione di appartenenza è stato ridimensionato.

Tale novella è entrata in vigore il 9 giugno 2021, sicché non può essere applicata a un avviso di mobilità pubblicato nel 2016 e a una condotta, quella dell'Amministrazione che aveva pubblicato l'avviso e che ha



dichiarato decaduto il ricorrente dalla procedura di mobilità per il mancato assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tenuta nel 2018, quando l'art. 30 tuttora prevedeva tale requisito.

4.3. Passando a esaminare il richiamo, operato dal ricorrente, all'art. 19 del CCNL integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001 (il ricorrente indica la data del 7 aprile 1999, ma in realtà quest'ultima data è quella del CCNL, che è stato poi integrato nel 2001), esso non può dirsi conducente.

L'art. 19 effettivamente prevede, al comma 2, che il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, sia sostituito dal preavviso di un mese.

Sennonché, tale previsione pattizia, in astratto applicabile *ratione temporis* alla procedura di mobilità avviata dalla Asl Na 3 (l'avviso di mobilità è del 2016, mentre il nuovo CCNL è entrato in vigore nel maggio del 2018), determina un sostanziale svuotamento del requisito del previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, previsto all'epoca dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001: se infatti l'Amministrazione ha a disposizione appena dieci giorni per esprimere il nulla osta, trascorsi i quali il trasferimento del lavoratore opera automaticamente sia pure con il preavviso di un mese, è evidente che la volontà dell'ente di provenienza viene a essere fortemente compressa e che le è resa di fatto impossibile quella valutazione sulla compatibilità del trasferimento con le proprie esigenze di personale che è alla base dell'istituto stesso.

La norma del contratto integrativo finisce dunque con il porsi in contrasto con la norma contenuta nella fonte legale.

Pertanto, come del resto osservato dalla sentenza impugnata sia pur fugacemente (all'inizio di pag. 5), la norma del contratto collettivo non può trovare applicazione nei termini voluti dal ricorrente, stante la previsione contenuta nel comma 2.2. dell'art. 30, secondo la quale i contratti collettivi nazionali possono integrare le disposizioni dei commi 1 e 2, ma non porsi in contrasto con esse, a pena di nullità.



Né vale richiamare, a sostegno della posizione del ricorrente, quanto previsto dal CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018 all'art. 52.

Al di là della sua inapplicabilità *ratione temporis* al caso di specie, non è corretto, infatti, affermare che tale disposizione abbia abolito ogni termine prima previsto.

Al contrario, l'art. 52 - oltre a essere significativamente intitolato "Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale", con l'evidente intento di rispettare i limiti posti alla contrattazione collettiva dal citato comma 2.2. dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - prevede espressamente il requisito del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, limitandosi a consentire al lavoratore di partecipare al bando anche senza aver ottenuto il nulla osta preventivamente; inoltre, al comma 3, prevede l'espressa disapplicazione dell'art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001, essendo evidentemente dubbia la sua compatibilità con la normativa di rango primario vigente all'epoca.

5. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 116, 414, 420, 437, per avere la Corte territoriale negato corrispondenza tra quanto da lui richiesto in primo grado e l'oggetto dell'appello incidentale, così rigettando quest'ultimo.

5.1. La censura, di non facile comprensione, è comunque infondata.

5.1.1. Da un lato, il ricorrente sembra reiterare le argomentazioni già spese con il terzo motivo, secondo cui sussisterebbe un diritto del lavoratore pubblico alla mobilità volontaria, dovendosi ritenere superata, alla luce del nuovo testo dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisprudenza di legittimità che ciò ha escluso.

Rispetto a ciò, non possono che essere ribadite le osservazioni che hanno portato a disattendere quel motivo.

5.1.2. Da un altro lato, però, il ricorrente sembra muovere alla sentenza impugnata un diverso addebito, ossia quello di aver rigettato l'appello



incidentale da lui proposto contro la sentenza di primo grado perché non coincidente con l'originaria domanda, omettendo di considerare che la modifica del *petitum* era stata autorizzata dal giudice di primo grado a seguito dell'ordinanza cautelare che, in sede di reclamo, aveva riconosciuto [REDACTED] il diritto al trasferimento alla ASL Na 3 Sud.

Di qui un richiamo, peraltro del tutto generico, alle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Neanche da tale punto di vista la censura è accoglibile.

Le ordinanze cautelari di accoglimento o di rigetto, emesse prima dell'inizio del giudizio di merito o in corso di causa, sono assorbite dalla sentenza che chiude il giudizio di merito.

Ne deriva, nel caso di specie, che l'ordinanza cautelare di accoglimento dell'istanza [REDACTED] resa in sede di reclamo, è stata assorbita dalla sentenza di primo grado, che peraltro l'ha confermata.

Il diritto alla mobilità riconosciuto provvisoriamente [REDACTED] trovava dunque la propria fonte nella sentenza di merito di primo grado.

Il fatto allora che l'appello incidentale (peraltro di dubbia ammissibilità visto che sul punto [REDACTED] non era rimasto soccombente bensì vittorioso) fosse basato anche sull'ordinanza cautelare e sull'adeguamento che ad essa aveva fatto la ASL Na 2 Nord non imponeva alla Corte d'appello di pronunciarsi anche su di esso, una volta che l'appello principale della ASL era stato accolto, sulla base di ragioni idonee a confutare anche l'appello incidentale.

6. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 2697 c.c., 97 Cost., 115, 116 c.p.c., 30 e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, 52 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, 19 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, per avere la Corte d'appello ritenuto che il diniego al trasferimento opposto dalla Asl Napoli Nord 2 fosse stato opposto nel rispetto delle sue prerogative funzionali, senza violazione del



principio costituzionale di buon andamento e dei canoni di buona fede e correttezza.

7. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 2697 c.c., 97 Cost., 115, 116 c.p.c., 30 e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, 52 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, 19 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, per non avere la Corte d'appello giudicato ininfluenza la carenza cronica di personale ai fini del richiesto trasferimento, omettendo di considerare che il posto dell'unità ceduta avrebbe potuto essere coperto a "costo zero" con un'altra unità di personale già individuata e dotata di adeguata esperienza professionale per ricoprirlo.

7.1. I motivi sono inammissibili.

7.2. Dietro lo schermo della presunta violazione di legge, il ricorrente mira in realtà, anche attraverso la riproduzione di estratti documentali nel corpo del ricorso, a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto sussistenti e adeguate le ragioni poste dalla ASL Na 2 Nord alla base del mancato assenso alla mobilità [REDACTED] ciò tuttavia non è consentito nel giudizio di legittimità, salvi i limiti della motivazione apparente o totalmente assente o dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il cui superamento non è stato qui neppure dedotto.

7. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 96 e 88 c.p.c., per avere la Corte d'appello rigettato il motivo d'appello incidentale da lui proposto e finalizzato alla condanna della Asl Napoli Nord 2 al risarcimento del danno da responsabilità processuale.

7.1. Il motivo è infondato, poiché è evidente che il rigetto del motivo d'appello incidentale concernente la presunta responsabilità processuale della Asl è una conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale.



8. Il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della Asl Napoli 3 Sud nella misura indicata in dispositivo, mentre nulla va disposto rispetto alla Asl Napoli 2 Nord, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore della Asl Napoli 3 Sud, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15 % e accessori di legge.

Nulla sulle spese rispetto alla Asl Napoli 2 Nord.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

La Presidente
(Caterina Marotta)

